

BPER Carte di pagamento

Carta di Debito Standard

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

La Banca del Gruppo BPER (di seguito denominata Banca) Contraente della presente Polizza, emette e distribuisce Carte connesse con i circuiti finanziari nazionali e internazionali.

È interesse della Banca offrire coperture assicurative gratuite connesse alle Carte a favore esclusivo dei titolari delle medesime.

L'Assicurazione è valida per i maggiorenni titolari, nominativi della Carta, che effettuano pagamenti o prelievi di contante durante il periodo di validità della medesima.

L'Assicurazione opera per i pagamenti e i prelievi effettuati esclusivamente da parte del titolare con la Carta assicurata.

L'Assicurazione decorre dal momento in cui la Carta, collegata al rapporto di conto corrente presso la Banca, viene attivata ed è fruibile per il titolare.

L'Assicurazione connessa con la Carta è personale e non è trasferibile a terzi.

Con la presente Polizza collettiva si presta la garanzia di seguito indicata:

Tipo carta	Garanzia
Carta di Debito Standard	Garanzia ATM Mugging – Rapina e scippo di denaro unitamente alla carta

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto, persona fisica titolare di una Carta, il cui interesse è tutelato dal contratto di assicurazione e a favore del quale viene corrisposto l'Indennizzo;

Assicurazione: contratto di assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice civile, e/o la Copertura assicurativa prestata con il contratto;

Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa;

Beneficiario: soggetto che viene designato a ricevere l'Indennizzo in caso di morte dell'Assicurato;

Carta: la carta di pagamento emessa dalla Contraente, di cui l'Assicurato è titolare denominata *carta di debito standard*;

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione ovvero *BPER Banca S.p.A., Banco di Sardegna o Banca Cesare Ponti* presso cui è stata attivata la Carta, che sottoscrive la presente Polizza e provvede al pagamento del Premio;

Copertura assicurativa: la prestazione assicurativa associata alla Carta, come sopra definita;

Esercente: l'esercente commerciale convenzionato con il sistema Visa e MasterCard che abbia, nell'ambito del sistema stesso, aderito a fornire beni e/o servizi accettando in pagamento la Carta stessa;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro;

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;

Polizza Collettiva: il contratto di Assicurazione in forma collettiva stipulato tra la Società e la Contraente, a beneficio dei titolari di Carta, offerto gratuitamente;

Premio: la somma dovuta dalla Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione;

Rapina: sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona o minaccia;

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto;

Regolamento: il complesso delle norme che regolano i rapporti tra:

- a) la Contraente e l'Esercente Convenzionato;
- b) la Contraente e il titolare;

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro;

Scippo: furto di cose consumato strappandole di mano o di dosso alla persona che le detiene;

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la Copertura assicurativa;

Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;

Terremoto: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro";

Titolare: persona fisica a nome della quale viene emessa la Carta.

Fermo quanto sopra, la Carta potrà essere rilasciata anche se il conto corrente bancario a cui la Carta è collegata risulti intestato ad un soggetto non persona fisica, diverso dall'intestatario della Carta.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Per i termini di seguito utilizzati valgono le definizioni riportate nel Glossario.

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti:

GARANZIA – ATM MUGGING



Cosa assicura

Art. 16 Oggetto e limiti dell'assicurazione

- La garanzia opera per il denaro prelevato con la Carta ed oggetto di Scippo o Rapina insieme alla Carta ovunque in Italia, Repubblica di San Marino e Vaticano entro le 24 ore dal prelievo;
- Sono compresi in garanzia 2 sinistri annui (si considera l'anno di emissione della Carta originaria ed il medesimo titolare qualora la carta originaria venga riemessa con altra sostitutiva);
- Somma assicurata per sinistro e per anno € 500.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Cosa NON assicura

Art. 17 Esclusioni relative alla garanzia ATM Mugging

L'Assicurazione non opera per:

- 1) prelievi di denaro contante: effettuati su ATM non gestiti da banche; effettuati in seguito a Scippo o Rapina del solo pin; dovuti a frode o clonazione della Carta;
- 2) denaro smarrito o non custodito addosso.

Sono esclusi dall'Assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:

- a) scioperi, rivoluzioni, sommosse, movimenti popolari, saccheggi, conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
- b) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- d) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- e) determinati da azioni dolose dell'Assicurato,
- f) relativi a lucri mancanti, interessi e qualunque altro danno indiretto;
- g) mancato rispetto da parte dell'Assicurato delle norme previste per l'utilizzo e la conservazione delle Carte, come disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11, nonché dal contratto della carta di pagamento oggetto della presente copertura.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Come assicura

Art. 18 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA SULLA SINGOLA CARTA

La Copertura assicurativa sulla singola Carta ha efficacia dalla data di emissione della Carta medesima, in vigore della Polizza Collettiva.

Art. 19 CESSAZIONE DELL'EFFETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RISPETTO ALLA SINGOLA CARTA

La copertura assicurativa termina:

- in caso di morte dell'Assicurato;
- qualora la Carta venga ritirata o annullata anche prima della sua scadenza;
- in caso di cessazione di efficacia della Polizza Collettiva.
- nel caso di operazioni straordinarie eseguite dalla Contraente che comportino la cessione della Carta a terzi;
- nel caso in cui l'Assicurato Titolare chieda alla Contraente di cessare il rapporto assicurativo legato alla Carta, occorre che il titolare della Carta invii una comunicazione scritta datata e firmata dallo stesso alla Contraente ai recapiti indicati sul sito internet della stessa e alla Società all'indirizzo mail diretto.bologna@unipolsai.it.

Art. 20 LIMITI TERRITORIALI

L'Assicurazione è valida unicamente per atti e fatti occorsi in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 21 FORMA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

L'Assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice civile.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 22 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

La Contraente collabora con la Società qualora quest'ultima necessiti di informazioni utili alla gestione del sinistro.

L'Assicurato deve:

Per la garanzia ATM MUGGING

- Sporgere denuncia all'autorità riflettente il Sinistro da Scippo o Rapina subito;
- Denunciare entro 24 ore dall'accadimento il Sinistro alla Società tramite il numero verde dedicato
- Consegnare la copia dello scontrino relativo al prelievo e/o l'addebito su estratto conto della Carta riflettente il prelievo effettuato unitamente alla denuncia sporta alle Autorità.

MODALITA' DI APERTURA SINISTRO

Contattare la Compagnia tramite Numero Verde dedicato **800803076**.

Art. 23 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 24 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata con l'Assicurato o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle parti:

b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il Terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 25 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del Sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 22 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO;

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno secondo quanto disposto dall'Art. 26 DETERMINAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 24 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 26 DETERMINAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE

L'ammontare del danno è pari al valore in euro indennizzabile a termini di Polizza da corrispondere all'Assicurato e pari al valore del denaro sottratto a causa di scippo o rapina

Art. 27 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza direttamente all'Assicurato entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse Assicurato.

Art. 28 RECUPERI

Nel caso il Contraente possa recuperare in tutto o in parte le perdite subite deve darne immediato avviso alla Società. Resta convenuto che il valore del recupero, al netto delle spese sostenute a tal fine, spetterà in primo luogo all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di perdita non garantita dalla presente Polizza, in secondo luogo spetterà alla Società per la parte di indennizzo da questa corrisposto, da ultimo spetterà all'Assicurato per quella parte di danno che per effetto della Franchigia o di altre detrazioni fosse rimasta a suo carico.

Le Parti danno atto che la presente Polizza Collettiva è il risultato di una negoziazione tra le Parti con riferimento ad ogni sua clausola e che, per l'effetto, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1341 e ss. c.c.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.